



Q

| | |
|---|----------------------------------|
| Deliberazione n. 1805 | Seduta del 9 OTT. 2018 |
| Appendice n. 1 alla convenzione, Rep. Gen. n. 1031 del 25.05.2018, deliberazione n. 751 del 24.04.2018, tra SYNLAB ITALIA S.r.l. a socio unico di Monza e ASST Monza per attività di consulenza specialistica. | |

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Dato atto che l'ASST Monza, con deliberazione n. 751 del 24.04.2018 ha stipulato con SYNLAB ITALIA S.r.l. a socio unico di Monza la convenzione per attività di consulenza specialistica, espletata da parte dei Dirigenti Medici della stessa ASST, (Rep. Gen. n. 1031 del 25.05.2018), con validità fino al 31.12.2020;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., che consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- art. 8, del D.P.C.M. del 27.03.2000 che disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;



- Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;

Viste la nota del 26.07.2018 (prot. n. 26425 del 27.07.2018) ed e-mail del 17.09.2018 e del 19.09.2018, agli atti del Responsabile del procedimento, con cui SYNLAB ITALIA S.r.l., con sede a Monza in via Martiri delle Foibe n. 1, ha chiesto, ad integrazione dell'attività di cui alla sopracitata deliberazione, la ulteriore disponibilità dell'ASST Monza all'attività di consulenza specialistica per nuove prestazioni nell'ambito di chirurgia plastica ricostruttiva, chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva, chirurgia toracica, ginecologia e ostetricia, ortopedia, pneumologia e urologia, a favore dei pazienti che afferiscono alla struttura operativa "CAM Centro Medico Polispecialistico", sita a Monza in via Martiri delle Foibe n. 1;

Verificato che il citato "CAM Centro Medico Polispecialistico" è una struttura operativa sanitaria privata non accreditata con il SSR, ma autorizzata dall'ATS competente, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione del 13.09.2018, nonché come si evince dalla deliberazione n. 275 del 12.05.2016 della stessa ATS, dalla presa d'atto della Regione Lombardia prot. n. G1.2016.0017677 del 20.05.2016 e dall'assetto organizzativo funzionale del 23.11.2017 di Regione Lombardia;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore della S.C. Chirurgia Plastica, con e-mail del 31.07.2018;
- dal Direttore della S.C. Urologia Desio, con e-mail del 01.08.2018;
- dal Direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia Desio, con e-mail del 21.08.2018;
- dal Direttore della S.C. Ginecologia Monza, con e-mail del 27.08.2018;
- dal Direttore della S.C. Ortopedia Monza, con e-mail del 28.08.2018;
- dal Direttore della S.C. Chirurgia Toracica, con e-mail del 31.08.2018;
- dal Direttore della S.C. Pneumologia, con e-mail del 21.08.2018 e del 17.09.2018;

con disponibilità allo svolgimento dell'attività di consulenza fuori orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità delle citate SS.CC., nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione, del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa in materia;

- dal Direttore della S.C. Direzione Medica Desio, con e-mail del 27.08.2018;
- dal Direttore della S.C. Direzione Medica Monza, con e-mail del 12.09.2018 e del 19.09.2018;

acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento;



Ritenuto opportuno integrare gli artt. 2, 4 e 10 della citata convenzione, Rep. Gen. n. 1031 del 25.05.2018 attualmente in essere, così come indicato nell'Appendice n. 1, di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che rimangono invariati i restanti articoli della citata convenzione, Rep. Gen. 1031 del 25.05.2018, approvata con deliberazione n. 751 del 24.04.2018;

Precisato che il personale Dirigente Medico interessato è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall'art. 25 dell'Atto Aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria dell'ex Azienda Ospedaliera S. Gerardo, approvato con deliberazione n. 741 del 19.12.2001 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che l'ASST Monza tratterà, dai proventi relativi all'attività in questione la quota del 15%, di cui all'art. 25 del predetto Atto Aziendale, oltre alla quota del 5% indicata dall'art. 8 dello stesso, a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche; la restante quota rappresenta il compenso al personale;

Ritenuto di approvare e stipulare l'Appendice n. 1 di integrazione alla convenzione Rep. Gen. n. 1031 del 25.05.2018, approvata con deliberazione n. 751 del 24.04.2017, per l'attività di consulenza specialistica che sarà espletata dai Dirigenti Medici della ASST Monza a favore di SYNLAB ITALIA S.r.l. a socio unico di Monza, alle condizioni di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2020, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;

Dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;

Dato atto, altresì, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione:

1. del ricavo annuo stimato in € 15.000,00 al conto n. 75.45.07.07 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
2. del costo annuo, relativo alla remunerazione dell'attività di consulenza che sarà espletata fuori orario di servizio, stimato in € 12.112,50, oltre a € 637,50 per il fondo di perequazione, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:



1. di approvare e stipulare l'Appendice n. 1 di integrazione alla convenzione Rep. Gen. n. 1031 del 25.05.2018, approvata con deliberazione n. 751 del 24.04.2018, per l'attività di consulenza specialistica che sarà espletata dai Dirigenti Medici della ASST Monza a favore di SYNLAB ITALIA S.r.l. a socio unico di Monza, alle condizioni di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2020, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;
2. di ritenere invariata ogni altra condizione della sopracitata convenzione, Rep. Gen. n. 1031 del 25.05.2018, approvata con deliberazione n. 751 del 24.04.2018;
3. di autorizzare il personale Dirigente Medico interessato, assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, a svolgere l'attività di consulenza in questione fuori orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto, nonché nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
4. di stabilire che l'ASST Monza tratterà dai proventi relativi all'attività in questione la quota del 15%, di cui all'art. 25 del predetto Atto Aziendale, oltre alla quota del 5% indicata dall'art. 8 dello stesso, a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche; la restante quota rappresenta il compenso al personale;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;
6. di dare atto, altresì, come indicato dal Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione:
 - del ricavo annuo stimato in € 15.000,00 al conto n. 75.45.07.07 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
 - del costo annuo, relativo alla remunerazione dell'attività di consulenza che sarà espletata fuori orario di servizio, stimato in € 12.112,50, oltre a € 637,50 per il fondo di perequazione, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
8. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n.



Q

33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Copia non utilizzabile per fini legali



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 1805 del 9 OTT. 2018

Oggetto:

Appendice n. 1 alla convenzione, Rep. Gen. n. 1031 del 25.05.2018, deliberazione n. 751 del 24.04.2018, tra SYNLAB ITALIA S.r.l. a socio unico di Monza e ASST Monza per attività di consulenza specialistica.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni
(Giovanna Cioffi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali



**APPENDICE N. 1 ALLA CONVENZIONE, DELIBERAZIONE N. 751
DEL 24.04.2018 - REP. GEN. N. 1031 DEL 25.05.2018, TRA SYNLAB
ITALIA S.r.l. a socio unico DI MONZA E ASST MONZA PER
ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA.**

LA PRESENTE APPENDICE E' STIPULATA

TRA

SYNLAB ITALIA S.r.l. a socio unico, con sede in Monza (MB), via Martiri delle Foibe, 1 (P.IVA e C.F. 00577680176), in atto rappresentata dal Dott. Andrea Buratti, nella sua qualità di Consigliere Delegato,

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro-tempore Dott. Matteo Stocco.

PREMESSO CHE

- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 8, del D.P.C.M. del 27.03.2000 disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- l'art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e

Q

- stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrando tra le ipotesi di cui all'art.55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia che il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio non può superare quello contrattualmente dovuto;
 - l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni disciplinate dall'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189;
 - l'ASST Monza, con deliberazione n. 751 del 24.04.2018, ha stipulato con SYNLAB ITALIA S.r.l. a socio unico di Monza, con sede a Monza in via Martiri delle Foibe, 1 (P.IVA e C.F. 00577680176), la convenzione per attività di consulenza specialistica, con validità fino al 31.12.2020 (Rep. Gen. n. 1031 del 25.05.2018);
 - con nota del 26.07.2018 (prot. n. 26425 del 27.07.2018) ed e-mail del 17.09.2018 e del 19.09.2018, SYNLAB ITALIA S.r.l. di Monza ha chiesto la ulteriore disponibilità dell'ASST Monza all'attività di consulenza specialistica per nuove prestazioni nell'ambito di chirurgia plastica ricostruttiva, chirurgia della mano e microchirurgia ricostruttiva, chirurgia toracica, ginecologia e ostetricia, ortopedia, pneumologia e urologia, a favore dei pazienti che afferiscono alla propria struttura operativa "CAM Centro Medico Polispecialistico", sita a Monza in via

Martiri delle Foibe n. 1;

- la citata struttura “CAM Centro Medico Polispecialistico” è una struttura operativa sanitaria privata non accreditata con il SSR, ma autorizzata dall’ATS competente, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione del 13.09.2018, nonché come si evince dalla deliberazione n. 275 del 12.05.2016 della stessa ATS, dalla presa d’atto della Regione Lombardia prot. n. G1.2016.0017677 del 20.05.2016 e dall’assetto organizzativo funzionale del 23.11.2017 di Regione Lombardia;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Parti, a parziale integrazione di quanto già pattuito con la deliberazione di cui in premessa, concordano quanto segue:

Art. 1

Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2

1) L’Art. 2 della citata convenzione in essere viene integrato con un ulteriore punto come segue:

- “p) pneumologia”.

2) L’Art. 4 della citata convenzione in essere viene integrato con il comma seguente:

“L’attività di consulenza consiste nello svolgimento delle nuove prestazioni indicate nell’elenco allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Appendice n.1, alle tariffe ivi riportate”.

- 3) L’Art. 10 della convenzione in essere viene modificato e integrato come segue:

“Per quanto attiene il trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l’ASST Monza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato da SYNLAB ITALIA S.r.l., quest’ultima in qualità di Titolare del trattamento. L’atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, costituisce Allegato B alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale”.

Art. 3

La presente Appendice n. 1 alla convenzione decorre **dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31.12.2020.**

Le Parti concordano che la citata convenzione si intende invariata per quanto non modificato dalla presente Appendice n. 1.

Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti saranno regolati alle medesime condizioni della presente Appendice n. 1.

Art. 4

La presente Appendice n.1 costituisce parte integrante della convenzione Rep. Gen. n.1031 del 25.05.2018.

Per tutto quanto non espressamente indicato nell’Appendice n. 1 si applica quanto previsto nella convenzione sopra richiamata.



Art. 5

La presente Appendice n.1 è soggetta:

- a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) e c.2, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- ad imposta di bollo, a carico di SYNLAB ITALIA S.r.l., ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. n. 131/86.

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti alla presente Appendice n. 1, se dovuti, sono a carico di SYNLAB ITALIA S.r.l..

Art. 6

In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo, quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per SYNLAB ITALIA S.r.l. a socio unico:

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dott. Andrea Buratti

Per ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco



ALLEGATO A alla Convenzione
tra SYNLAB ITALIA S.r.l. e ASST Monza

| PRESTAZIONI | TARIFFE | |
|-------------|----------|----------|
| | Min € | Max € |

| CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA DELLA MANO E MICROCHIRURGIA RICOSTRUTTIVA | | |
|--|--------|----------|
| CORREZIONE DI RETRAZIONE DELLA PALPEBRA | 500,00 | 4.000,00 |
| ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI ALTRA LESIONE DELL'ORECCHIO ESTERNO | 500,00 | 4.000,00 |
| ASPORTAZIONE RASICALE DI LESIONE DELLA CUTE | 500,00 | 4.000,00 |
| BIOPSIA DELL'ORECCHIO ESTERNO | 500,00 | 4.000,00 |
| BIOPSIA DEL NASO | 500,00 | 4.000,00 |
| ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE INTRANASALE | 500,00 | 4.000,00 |
| RIDUZIONE CHIUSURA DI FRATTURA NASALE NON A CIELO APERTO | 500,00 | 4.000,00 |
| LISI DI ADERENZE DEL NASO | 500,00 | 4.000,00 |
| RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA NON A TUTTO SPESSORE | 500,00 | 4.000,00 |
| RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA A TUTTO SPESSORE | 500,00 | 4.000,00 |

| CHIRURGIA TORACICA | | |
|--|-------|--------|
| VISITA CHIRURGIA TORACICA | 45,00 | 180,00 |
| VISITA CHIRURGIA TORACICA DI CONTROLLO | 30,00 | 90,00 |

| GINECOLOGIA E OSTETRICIA | | |
|--|-------|-------|
| ECO DI GRAVIDANZA 1° TRIMESTRE | 20,00 | 48,80 |
| ECO DI GRAVIDANZA 2° TRIMESTRE | 28,00 | 60,80 |
| ECO DI GRAVIDANZA 3° TRIMESTRE | 20,00 | 48,80 |
| ECO DI GRAVIDANZA GEMELLARE | 28,00 | 56,80 |
| ECO DI GRAVIDANZA 2° TRIMESTRE GEMELLARE | 36,00 | 72,80 |

| | | |
|---|-------|-------|
| ECO DI GRAVIDANZA 3D/4D | 42,00 | 84,80 |
| ECO TRANSLUCENZA NUCALE | 28,00 | 60,80 |
| ECO TRANSLUCENZA NUCALE GEMELLARE | 36,00 | 72,80 |
| TEST COMBINATO 1° TRIMESTRE - ECOGRAFIA | 32,00 | 75,60 |
| TEST COMBINATO 1° TRIMESTRE GEMELLARE | 38,00 | 76,80 |
| COUNSELING PRENATALE | 24,00 | 48,00 |

| ORTOPEDIA | | |
|--|--------|----------|
| ASPORTAZIONE RASICALE DI LESIONE DELLA CUTE | 250,00 | 3.500,00 |
| LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE | 250,00 | 3.500,00 |
| ESPLORAZIONE DELLA FASCIA TENDINEA DELLA MANO | 250,00 | 3.500,00 |
| FASCIOTOMIA DELLA MANO SEZIONE DI FASCIA DELLA MANO | 250,00 | 3.500,00 |
| ASPORTAZIONE DI LESIONE DELLA FASCIA TENDINEA DELLA MANO | 250,00 | 3.500,00 |
| BORSECTOMIA DELLA MANO | 250,00 | 3.500,00 |
| ALTRA TENDINECTOMIA DELLA MANO | 250,00 | 3.500,00 |
| ALTRA ASPORTAZIONE DEI TESSUTI MOLLI DELLA MANO | 250,00 | 3.500,00 |
| SUTURA DEI TENDINI DELLA MANO | 250,00 | 3.500,00 |
| REINSERIZIONE DI TENDINI DELLA MANO | 250,00 | 3.500,00 |
| LISI DI ADERENZE DELLA MANO (DITO A SCATTO) | 250,00 | 3.500,00 |

| PNEUMOLOGIA | | |
|--|-------|-------|
| VISITA PNEUMOLOGICA | 36,00 | 90,00 |
| VISITA DI CONTROLLO PNEUMOLOGICO | 24,00 | 54,00 |
| POLISONNOGRAFIA - MONITORAGGIO CARDIO RESPIRATORIO - LETTURA | 10,00 | 20,00 |

| UROLOGIA | | |
|---|--------|----------|
| CIRCONCISIONE | 330,00 | 6.000,00 |
| CISTOSCOPIA (TRANSURETRALE) | 330,00 | 6.000,00 |
| CISTOSCOPIA (TRANSURETRALE) CON BIOPSIA | 330,00 | 6.000,00 |
| ASPIRAZIONE PERCUTANEA (CITOASPIRAZIONE) DELLA PROSTATA | 330,00 | 6.000,00 |
| BIOPSIA (PERCUTANEA) (AGOBIOPSIA) DEL TESTICOLO | 330,00 | 6.000,00 |
| FRENULOTOMIA | 330,00 | 6.000,00 |

Q

ALLEGATO B

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

TRA

SYNLAB ITALIA S.r.l. a socio unico, con sede a Monza in Via Martiri delle Foibe n. 1, C.F e P.IVA 00577680176, (di seguito denominata Titolare),

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "attività di consulenza specialistica" che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare provvede ad individuare:

ASST Monza in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento").

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 - 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "Sub-Responsabili".

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea);
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d) garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- e) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento;
- f) cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- g) comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- h) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili o ha agito in modo difforme o

contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, registrata nel repertorio generale dell'ASST Monza (Rep. Gen. n. 740 del 03.10.2017), così come integrata e modificata dalla presente Appendice I.

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

Data.....

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

SYNLAB ITALIA S.r.l. a socio unico

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dott. Andrea Buratti

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

Copia non utilizzabile per fini legali